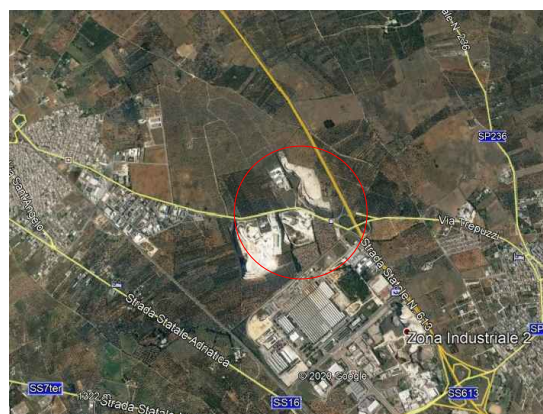




Comune di LECCE

Provincia di Lecce

Progetto di un impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in zona industriale -
Procedura Ordinaria ex art. 208
D.Lgs. n. 152/2006 - Integrazioni

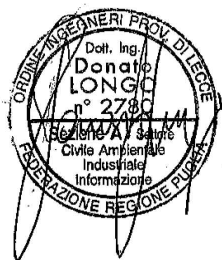


Committente: FAS STRADE S.r.l.



STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Via Bodini ang. via Fiore, s.n.c.
73051 Novoli (LE)
Polizza Assicurativa Professionale
Lloyd's Insurance n. CK20N0022356-LB

I TECNICI: Ing. Donato Longo
Ing. Francesca De Luca



Elaborato

Relazione tecnica
gestione terre e rocce da
scavo in fase di cantiere
ex D.P.R. n. 120/2017

Relazione

R8

Data

Gennaio 2021

Rev./Integ.	Verbale conferenza di servizi trasmesso il 18/11/2020
Data	
Descrizione	Conferenza di servizi
Protocollo	

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	MODALITA' OPERATIVE	6
3.1	NUMERO DI CAMPIONI.....	6
3.2	MODALITA' DI FORMAZIONE DEI CAMPIONI	6
3.3	PARAMETRI DA ANALIZZARE.....	7
4	DOCUMENTI DI TRASPORTO E DICHIARAZIONI DI UTILIZZO E AVVENUTO UTILIZZO	
	7	

1 PREMESSA

La presente relazione è redatta in risposta ad ARPA PUGLIA che durante la conferenza dei servizi del 17.11.2020 convocata nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente al progetto di nuovo impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel territorio comunale di Lecce da FAS STRADE Srl ha richiesto "chiarimenti sulle modalità di gestione dei materiali prodotti nel corso degli scavi di fondazione, in relazione all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al DPR 120/2017".

Le indicazioni riportate nelle pagine che seguono riprendono e riferiscono al caso specifico le "linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo" approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'ambiente con Delibera n. 54/2019.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione italiana disciplina la gestione di terre e rocce da scavo in due norme fondamentali: il D.Lgs. 152/2006 cd. "Codice ambientale", e il Dpr 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" che attua, al termine di un lungo iter approvativo, quanto stabilito dall'articolo 8 del Dl 133/2014 (cd. "Sblocca Italia").

Alla luce della definizione di "rifiuto" stabilita dall'articolo 183, comma 1, lettera a) del **Dlgs 3 aprile 2006, n. 152**, le terre e rocce che residuano da un'operazione di scavo, al pari di qualsiasi altra sostanza o materiale, devono essere considerate "rifiuti" quando il soggetto che ha messo in opera lo scavo "si disfa, ha intenzione di disfarsi o è obbligato a disfarsi" delle stesse.

L'articolo 184, comma 3, lettera b) dello stesso provvedimento, inoltre, stabilisce che i rifiuti che derivano dalle attività di scavo **rientrano nella categoria dei rifiuti speciali** "fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis".

L'elenco europeo dei rifiuti approvato dalla Commissione europea e recepito a livello nazionale con l'allegato D alla Parte IV del "Codice ambientale", infine, contempla all'interno del capitolo 17 ("Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione e che comprende il terreno proveniente da siti contaminati") i seguenti **Cer** (codice a sei cifre che identifica il rifiuto):

"17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03"

Dal 22 agosto 2017 esiste anche una definizione normativa ufficiale di "terre e rocce da scavo", ed è quella stabilita dall'articolo 2 del Dpr 120/2017:

"Il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i materiali quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (Pvc), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso."

Le colonne A e B in questione sono quelle che stabiliscono le concentrazioni soglia di concentrazione (Csc), rispettivamente per i siti ad uso verde pubblico/privato/residenziale da un lato e i siti ad uso commerciale/industriale dall'altro, ai fini della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati.

Il D.lgs. 152/2006 contempla due importanti eccezioni delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti.

Da un lato, il provvedimento esclude — a determinate condizioni — il suolo non contaminato dal campo di applicazione delle regole in materia di rifiuti. Dall'altro, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate, al pari di tutti gli altri residui di produzione, come "sottoprodotti" e quindi, in quanto "non rifiuti", essere anche in questo caso esonerate dal rispetto della Parte IV del Dlgs 152/2006.

A decorrere dal 22 agosto 2017, alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis si applica la disciplina "riordinata" e "semplificata" contenuta nel Titolo II del Dpr 120/2017 (articoli 4-22), suddivisa tra una base di disposizioni comuni applicabili a tutti i cantieri (criteri qualitativi, disciplina del deposito intermedio, regole per il trasporto e Dichiarazione di avvenuto utilizzo) e due discipline di dettaglio: una per i **"cantieri di grandi dimensioni"** ("cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale") e l'altra per i **"cantieri di piccole dimensioni"** ("cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale") nonché i **"cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via o Aia"**.

Le "Disposizioni comuni" per tutti i cantieri che producono terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti del Dpr 120/2017 (articoli dal 4 al 7) stabiliscono anzitutto, in attuazione dell'articolo 184-bis (comma 1) del Dlgs 152/2006, i **requisiti comuni che le terre e rocce da scavo devono soddisfare** per essere qualificate come sottoprodotti:

"Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del Piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).".

La sussistenza delle condizioni richieste deve essere attestata:

a) ex ante:

— dai grandi cantieri sottoposti a Via o Aia tramite la trasmissione del **Piano di utilizzo**;

— dai piccoli cantieri e dai grandi cantieri non sottoposti a Via o Aia tramite la trasmissione della **Dichiarazione di utilizzo**;

b) ex post: da tutti i cantieri tramite la **Dichiarazione di avvenuto utilizzo**.

Ci si sofferma, nel seguito, esclusivamente sui piccoli cantieri ("cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006", ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 120/2017) perché a tale categoria appartiene il sito di produzione, con un volume di circa 170 m³.

Pe tali cantieri la "**Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni**", disciplinata dall'articolo 21 del Dpr 120/2017, assolve la stessa funzione che il "Piano di utilizzo" ha per i grandi cantieri sottoposti a Via o Aia, in quanto serve al **produttore** (cioé "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21", ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 120/2017) per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per qualificare come sottoprodotti le terre e rocce da scavo.

A tal fine, la norma stabilisce l'obbligo del produttore di predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, nel quale devono essere indicate:

1. quantità delle terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti;
2. "l'eventuale sito di deposito intermedio" (si ricorda che in base all'articolo 5 del Dpr 120/2017 il produttore può individuare "uno o più" siti di deposito intermedio nel Pdu);
3. sito di destinazione;
4. estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere;
5. tempi previsti per l'utilizzo (che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nelle quale le stesse sono destinate ad essere utilizzate come sottoprodotti preveda un termine di esecuzione superiore).

La norma fornisce anche il modulo, riportato nell'allegato 6 del Dpr 120/2017, che il produttore, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei "lavori di scavo", deve trasmettere al Comune del luogo di produzione e all'Arpa territorialmente competente, "anche solo in via telematica".

Le disposizioni specifiche per i piccoli cantieri stabilite dal Capo III del Dpr 120/2017 si applicano alle terre e rocce da scavo destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali a altri utilizzi sul suolo se, con riferimento ai requisiti di qualità ambientale, il produttore dimostra che:

1. non sono superati i valori delle Csc di cui alle colonne A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del Dlgs 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
2. le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

3 MODALITA' OPERATIVE

Il cantiere di cui trattasi ai sensi del DPR 120/2017 è classificato come “cantiere di piccole dimensioni” in quanto in esso sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a seimila metri cubi. Inoltre il cantiere non è sottoposto a VIA o AIA. Pertanto, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti”, ci si può riferire alle modalità operative riportate nelle Linee guida di cui alla Delibera n. 54/2019 di SNPA, come illustrato nel seguito.

3.1 NUMERO DI CAMPIONI

Il numero minimo di punti di prelievo da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni è individuato tenendo conto dell’estensione della superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo. La tabella che segue riporta il numero minimo di campioni da analizzare, secondo le L.G., incrementabile in relazione all’eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche.

	AREA DI SCAVO	VOLUME DI SCAVO	NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a	$\leq 1000 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	1
b	$\leq 1000 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	2
c	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	2
d	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	4
e	$> 2500 \text{ mq}$	$< 6000 \text{ mc}$	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)

Il caso in esame, con un’area di scavo pari a circa 70 m² e un volume di scavo pari a circa 170 m³ ricade nel caso a, per cui sarà sufficiente prelevare un unico campione. Qualora, però, durante le operazioni di scavo dovessero emergere singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche il numero di campioni sarà incrementato di un’unità per ogni singolarità riscontrata.

3.2 MODALITA' DI FORMAZIONE DEI CAMPIONI

Saranno condotti tre saggi di scavo nei punti indicati nella planimetria allegata; dai tre saggi di scavo saranno prelevati tre campioni elementari, uno per ogni scavo, che andranno a costituire un unico campione composito rappresentativo di tutta l’area. Il campione composito sarà formato con un uguale apporto di materiale dai tre punti di saggio.

3.3 PARAMETRI DA ANALIZZARE

Dal momento che per il sito di cui trattasi non si ha notizia né si sospettano contaminazioni pregresse o anomalie del fondo naturale, e le attività antropiche svolte nelle aree limitrofe non hanno emissioni che possano suggerire la presenza di sostanze particolari, il set analitico dei parametri analitici da ricercare è quello riportato in tab. 4.1 dell'allegato 4 del DPR 120/2017. Data la vicinanza alla S.S. 613 saranno ricercati anche BTEX e IPA, con riferimento agli analiti elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4 DOCUMENTI DI TRASPORTO E DICHIARAZIONI DI UTILIZZO E AVVENUTO UTILIZZO

Almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di scavo il produttore provvederà alla trasmissione della dichiarazione di utilizzo (art. 21 comma 1 e 2 DPR 120/2017) al comune di Lecce e ad ARPA Puglia dap Lecce mentre al termine dei lavori sarà trasmessa quella di avvenuto utilizzo (art. 7 comma 2 DPR 120/2017).

Per tali dichiarazioni saranno utilizzati i moduli di cui agli allegati 6 e 8 del DPR 120/2017.

7

Il trasporto delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotto, verso il sito di destino o di deposito intermedio individuati nella dichiarazione di utilizzo sarà accompagnato dal documento di trasporto di cui all'allegato 7 del DPR 120/2017.

Il documento di trasporto sarà compilato in triplice copia (una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche del sito intermedio) per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destino e di deposito intermedio come previsti dalla Dichiarazione di cui all'art. 21 del DPR, specificando anche il numero progressivo di viaggi eseguiti da quell'automezzo nel corso di quella specifica giornata.

